

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 25

Riunione del 9 maggio 2007

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO VICE PRESIDENTE
- Avv. Gianroberto CALDARA COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

- 25.06.07 PROCEDIMENTO DI DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .**
- **BONACCORSO MASSIMO** - dirigente Soc. Heraclea Volley Gela
  - **HERACLEA VOLLEY GELA** n.p. Presidente p.t.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Esaminati gli atti di causa;
- Udita la relazione della procura Federale;

### *Osserva*

Nel corso del terzo set dell'incontro in epigrafe, è stata disposta la sospensione dell'incontro per uno scambio di invettive tra tifosi dell'Heraclea Volley Gela ed atleti del Coordiner Club Catania, tra i quali anche l'atleta Lorenzini Danilo.

Ritornata la calma gli arbitri disponevano la ripresa dell'incontro e mentre gli atleti ed i tesserati si accingevano a riprendere ognuno la posizione assegnata, Bonaccorso Massimo prendeva sottobraccio e con atteggiamento pacifico il Lorenzini, nei confronti del quale sferzava un pugno che lo colpiva alla testa.

In relazione alla sopradetta vicenda la Commissione Giudicante Nazionale deduce in punto di

### *Diritto*

Il fatto relativo all'aggressione di Lorenzini Danilo da parte di Bonaccorso Massimo, risulta inequivocabilmente provato dal rapporto arbitrale che sul punto è assolutamente chiaro e non equivoco e che non lascia spazio ad alcune diverse interpretazioni.

./.

Inoltre, ai fini di una rigorosa istruttoria la Procura Federale ha acquisito ulteriori e più dettagliate dichiarazioni degli arbitri, che hanno confermato entrambi e con maggiore rigore la circostanza, peraltro neppure negata dal Bonaccorso che deduce ed eccepisce soltanto in termini di provocazione, per essere stato precedentemente colpito al capo dal Lorenzini, nonché di sua difesa personale, per la forte tensione ancora palpabile alla ripresa dell'incontro.

Ritenuto il rapporto arbitrale la fonte primaria della prova e preso atto delle dichiarazioni dell'arbitro che al riguardo precisa che il prevenuto aveva prima amichevolmente preso sottobraccio il Lorenzini, cui seguiva il pugno al capo di quest'ultimo, deve necessariamente escludersi sia la provocazione, sia la legittima difesa, contraddetta dal gesto amichevole da parte del Bonaccorso, che precede lo sferzare il pugno al Lorenzini.

In ogni caso, laddove si volesse ritenere in qualche modo introducibile la circostanza della provocazione del Bonaccorso, è certamente sproporzionata rispetto alla prima che tutto al più si limita ad offese verbali.

I fatti, come rappresentati dal rapporto arbitrale, evidenziano un comportamento assolutamente antisportivo, contrario ai principi di lealtà e probità, aggravati dalla modalità di esecuzione, oltre che dalla circostanza di essere il prevenuto Dirigente di una società sportiva, il cui comportamento è rimasto all'attenzione di tutti gli spettatori, cosicché, adottando il principio della gradualità della pena, si ritiene determinare a carico di Bonaccorso Massimo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei.

In ragione della sanzione applicata nei confronti di un proprio dirigente, viene inflitta alla Società Heraclea Volley Gela la sanzione delle multa di € 300,00. (trecento/00).

*P. Q. M.*

Infligge a Bonaccorso Massimo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei), cui vanno detratti i mesi 2 (due) di presofferto.

Infligge la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00) alla Soc. Heraclea Volley Gela.

IL PRESIDENTE  
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 18 maggio 2007

